

Prot. 354/23 del 18 DIC 2023

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI AUTOMAZIONE VARCHI STRADALI PRESSO IL CENTRO SPEDIZIONIERI DELL'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA"

CIG: A03CF975DD

CUP: E34E21050750004

Codice Procedura GPA: ZAIPA###0004

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 1 di 53

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione.....	5
1.2. Dotazioni tecniche.....	6
1.3. Identificazione	6
1.4. Registrazione alla piattaforma GPA e accreditamento.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. Documenti di gara.....	8
2.2. Chiarimenti.....	8
2.3. Comunicazioni.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1. Durata DELL'APPALTO	11
3.2. Revisione prezzi	12
3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1. Requisiti di idoneità professionale	15
6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria.....	15
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale	16
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, GEIE.....	16
6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	17
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO	20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	20
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
11. SOPRALLUOGO	23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
15.1. ALLEGATO A – Documento di gara unico europeo (DGUE)	28
15.2. ALLEGATO B - Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE.....	29
15.3. ALLEGATO C – Capitolato speciale d'appalto tecnico	31
15.4. ALLEGATO D – Capitolato speciale d'appalto “norme amministrative”.....	31
15.5. ALLEGATO E – DUVRI	32
15.6. ALLEGATO F – Dichiarazione di presa visione del Codice comportamento del Consorzio ZAI	32
15.7. EVENTUALE PROCURA	32
15.8. CODICE PASSOE	32
15.9. GARANZIA PROVVISORIA.....	32
15.10. CONTRIBUTO AD ANAC.....	32
15.11. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	32
15.12. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33

16. OFFERTA TECNICA.....	36
17. OFFERTA ECONOMICA.....	39
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	41
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	41
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	43
18.4. Metodo di calcolo dei punteggi	44
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	44
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	45
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	46
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	47
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	48
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	50
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	51
27. ACCESSO AGLI ATTI	51
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51
30. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ACCREDITAMENTO E DI INVIO DELLE OFFERTE	52

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in seguito “Codice”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», per le parti ancora in vigore, in seguito “Codice previgente”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”», in seguito “Regolamento”, per le parti ancora in vigore;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

PREMESSE

Con Delibera del Consiglio Direttivo del 12.12.2023, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”), questa Amministrazione ha deciso di affidare la **“Fornitura e installazione di apparati di automazione varchi stradali presso il Centro Spedizionieri dell'Interporto Quadrante Europa di Verona”**, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel Capitolato tecnico e nel Capitolato “Norme amministrative”, posti a base della procedura.

La presente procedura aperta è interamente svolta, ai sensi degli artt. 40, 44, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tutt'ora vigenti ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice”), tramite la piattaforma telematica GPA accessibile all'indirizzo <https://gpa.appaltiamo.eu>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La durata massima del procedimento è prevista in 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del Bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione della fornitura è nel comune di Verona - codice NUTS: ITH31.

Codice CIG: A03CF975DD

Codice CUP: E34E21050750004

Codice GPA: ZAIPA###0004

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Nicola Boaretti – mail: consorzio.zai@qevr.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualunque momento; tuttavia alcune funzionalità potrebbero risultare limitate, se soggette ad attività di manutenzione, nella fascia oraria notturna dalle 00:30 alle ore 06:00.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Regolamento della piattaforma GPA”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

L’accesso è inoltre consentito tramite utilizzo di specifiche credenziali ottenute al momento della registrazione, secondo quanto previsto nel successivo punto 1.4.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate ai contatti indicati nel successivo punto 30) del presente Disciplinare.

1.4. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCREDITAMENTO

La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva **registrazione e all'accreditamento alla piattaforma GPA**: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all'invio delle offerte, e quindi antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse.

La registrazione e l'accreditamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l'operatore economico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet <https://gpa.appaltiamo.eu>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- **registrarsi** alla piattaforma GPA all'indirizzo <https://gpa.appaltiamo.eu>, selezionando dal menù nella parte alta dell'homepage la voce "**Registrati**" e compilando il form con i dati richiesti;
- una volta terminata la procedura di registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma, in occasione del primo accesso verrà richiesto all'operatore economico di completare la procedura di **accreditamento**. Seguendo i passaggi guidati all'interno della piattaforma, l'operatore economico potrà accreditarsi alla stessa, essendo così in grado di poter operare all'interno del portale per tutta la durata della validità dell'accreditamento;
- una volta effettuato l'accreditamento e ricevuta la notifica a mezzo PEC di esito positivo dello stesso, per poter presentare la propria offerta relativamente alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà accedere ai dettagli della procedura dall'homepage della piattaforma nella sezione "**Procedure in scadenza**" ovvero, effettuato l'accesso alla piattaforma, accedendo ai dettagli della procedura nella sezione "**Nuove procedure**". Nella sezione dei dettagli della procedura cliccare sul pulsante "**Partecipa**" per presentare la propria offerta.

Le informazioni relative alla dotazione hardware e software necessaria per poter operare sulla piattaforma GPA e le modalità di funzionamento della stessa sono descritte all'interno del documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link:

https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari (art. 65 comma 2 lett. e - f del Codice):

tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che l'impresa capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "**Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario**". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, l'impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare le imprese mandanti.

Consorzi (art. 65 comma 2 lett. b - c - d del Codice): sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali

esecutori dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce “**Consorzio**”. Nel secondo step di presentazione dell’offerta, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) documento di gara unico europeo (DGUE), *adattato al D.Lgs. 36/2023* – Allegato A;
- d) schema di domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE – Allegato B;
- e) capitolato tecnico – Allegato C
- f) capitolato speciale (Norme amministrative) – Allegato D;
- g) DUVRI – Allegato E;
- h) dichiarazione presa visione codice comportamento Consorzio ZAI – Allegato F;
- i) dichiarazione dell’impresa ausiliaria (*da utilizzare solo in caso di avvalimento*) – Allegato G;
- j) modello offerta economica – Allegato H;
- k) manuale di utilizzo della piattaforma, pubblicato al link https://gpa.appaltiampo.eu/docs/Manuale_GPA_OE.pdf.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Consorzio trasparente”, al seguente link: <https://quadranteeuropa.it/it/consorzio-zai/bandi> e sulla Piattaforma GPA.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle **Comunicazioni**, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma GPA, nella sezione **Documenti di gara**, e sul sito istituzionale (<https://quadranteeuropa.it/it/consorzio-zai/bandi>), in corrispondenza della relativa procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si avvisa, sin d'ora, che gli uffici del Consorzio ZAI rimarranno chiusi per le festività natalizie dal 22.12.2023 (pomeriggio) al 01.01.2024. Si invitano, pertanto, gli operatori interessati a formulare eventuali quesiti o a fare richiesta di sopralluogo al di fuori del periodo anzidetto, in quanto eventuali quesiti o richieste troveranno riscontro solo antecedentemente o successivamente al periodo di chiusura di cui sopra.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione **Comunicazioni** della singola procedura di gara. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinati, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI AUTOMAZIONE VARCHI STRADALI PRESSO IL CENTRO SPEDIZIONIERI DELL'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA", meglio descritti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati che formano parte integrante della *Lex specialis* di gara.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice ammonta ad € 444.885,00= (euro Quattrocentoquarantaquattromilaottocentoottantacinque/00) di cui € 440.000,00= (euro Quattrocentoquarantamila/00) per prestazioni soggette a ribasso d'asta ed € 4.885,00= (euro Quattromilaottocentoottantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato interamente a corpo

Tutti gli importi sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

Le condizioni e modalità di erogazione dell'anticipazione del prezzo dell'appalto sono stabilite all'art. 15 del CSA "Norme amministrative" e, per quanto in esso non previsto, dall'art. 125 comma 1 del Codice.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni oggetto della fornitura devono essere necessariamente eseguite da un unico operatore economico, per ragioni di uniformità ed omogeneità nell'esecuzione della fornitura stessa, tenuto conto anche dell'elevato grado di complessità tecnica che contraddistingue la fornitura oggetto di affidamento e che chiede pertanto un'uniformità di esecuzione da parte di soggetti specializzati.

Si riporta nella tabella sottostante (*Tabella 1*) la suddivisione delle prestazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi dell'allegato II.12 al Codice, con le informazioni e gli elementi utili ai fini della partecipazione:

Tabella 1

n.	Descrizione Forniture	CPV	P (principale)	Importo (in Euro)
1	Fornitura e installazione di apparati di automazione varchi stradali presso il centro spedizionieri dell'Interporto Quadrante Europa di Verona	42961100-1 (sistemi di controllo di accesso)	P	440.000,00
A) Importo a base di gara				440.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				4.885,00
A) + B) Importo complessivo				444.885,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato presuntivamente e complessivamente pari ad € 58.000,00=.

Tale importo comprende:

- I costi della manodopera riferiti alle attività di rimozione e smaltimento degli impianti esistenti, all'installazione (comprensiva di ogni attività di configurazione, personalizzazione e *porting* delle utenze già in essere) dei nuovi apparati, calcolati sulla base del costo medio orario di cui alla tabella dei costi della manodopera per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e installazione di impianti, ipotizzando l'impiego di n.3 unità di personale per un monte ore complessivo pari a circa 432 ore;
- I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio e assistenza per il sistema di controllo accessi installato, stimati secondo un importo forfettario annuale, per la durata complessiva di 3 anni.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice¹.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Metalmeccanici - Industria.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, compresi gli importi di cui al successivo punto 3.3 è pari ad € 533.862,00= (Euro Cinquecentotrentatremilaottocentesessantadue/00).

L'appalto è finanziato al 50% nell'ambito del PROGETTO MERIDIAN - ICT EMPOWERMENT INTERPORTO QUADRANTE EUROPA VERONA; la parte residua è finanziata con fondi propri del Consorzio ZAI.

3.1. DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per ultimare la fornitura, posa in opera e tutte le attività propedeutiche al completamento di quanto descritto nel Capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara è fissato **in massimo 150 giorni solari e consecutivi**, decorrenti dalla data di avvio della fornitura, così come attestata da apposito verbale redatto dal DEC in contraddittorio con l'appaltatore e sottoscritto per approvazione dal Responsabile unico del progetto (RUP).

Farà comunque fede la tempistica indicata dall'impresa aggiudicatrice in fase di offerta.

Tale termine comprende tutte le attività di rimozione e smaltimento degli apparati esistenti e della successiva installazione, configurazione e personalizzazione del nuovo sistema. Rimangono, quindi, escluse dal computo dei giorni di cui sopra, le attività di manutenzione e assistenza di tutte le componenti hardware e software con copertura, a far data dalla verifica di conformità con esito positivo, per l'anno in garanzia più ulteriori tre anni.

Per il mancato rispetto dei tempi previsti, anche parziali, per l'esecuzione del contratto, non giustificato da sospensioni ordinate dal DEC ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale, nella misura giornaliera definita all'articolo 4.1) del Capitolato tecnico (SLA01 – Rispetto dei tempi di consegna contrattuali), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale. Si applicano le previsioni dell'art. 4.1) del Capitolato tecnico (SLA01 – Rispetto dei tempi di consegna contrattuali) e dell'art. 10 "Livelli della fornitura, inadempimenti e penalità" del CSA - Norme amministrative.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'Amministrazione si riserva, per motivate ragioni, di dare avvio anticipato alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

¹ Nella individuazione dell'importo posto a base di gara si è seguita l'impostazione del Bando Tipo n. 1 di ANAC approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023, ai sensi del quale "[...] Con riferimento all'importo dell'appalto, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'articolo 41 comma 14 del codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica [...]. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi [...]". In questo senso vedasi anche C.d.S., sez. V, n. 5665/2023 e Parere supporto giuridico del MIT n.2154 del 19.07.2023

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto, se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al richiamato comma 9.

3.2. REVISIONE PREZZI

Trattandosi di fornitura non continuativa e/o periodica, il cui scopo si esaurisce con la consegna dei prodotti e la loro installazione nel termine previsto al precedente punto 3.1), non è prevista l'applicazione della revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'articolo 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, l'aggiudicatario, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

- all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 533.862,00=, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, secondo la seguente tabella riassuntiva:

Tabella 2

Valore globale stimato	
Importo a base di gara	€ 440.000,00=
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 4.885,00=
Importo per "Quinto dell'importo di contratto" – <i>c.d. Quinto d'obbligo</i> (art. 120, comma 9)	€ 88.977,00=
Valore globale stimato	€ 533.862,00=

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la gara in oggetto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'**esclusione diretta** mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

- **Fatturato globale, maturato nel triennio precedente² la pubblicazione del bando di gara, almeno pari ad € 880.000,00= (Euro Ottocentottantamila), ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D.Lgs. 36/2023**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

² Il triennio precedente deve intendersi riferito agli ultimi tre esercizi contabili approvati (2020-2021-2022)

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- **Esecuzione nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara di almeno n. 3 (Tre) contratti analoghi³ a quello oggetto di affidamento, anche a favore di soggetti privati, ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1. deve essere posseduto:

³ La locuzione "forniture/servizi analoghi" non s'identifica con "forniture/servizi identici". Pertanto, verranno ricercati elementi di similitudine tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai concorrenti, tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell'entità delle attività.

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito dei contratti analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto del presente affidamento deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle";
- ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice, "14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

È ammesso, infine, il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Pertanto, i requisiti speciali devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio, quale unico soggetto che acquista la qualifica di contraente e concorrente. Le consorziate designate come esecutrici dell'appalto dovranno unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale (punto 5) e di idoneità professionale (punto 6.1).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Codice, "4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) [...] eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) [...] indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97".

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, per i cosiddetti "consorzi non necessari", possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dallo stesso consorzio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, oltre alla dichiarazione di cui all'Allegato G "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria";
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente "ausiliato" e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, rendendo la dichiarazione di cui all'Allegato G "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria".

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario, di cui al relativo DGUE e al citato Allegato G.

Il contratto di avvalimento, in caso di avvalimento "premiabile", dovrà essere caricato all'interno della busta telematica "B – Offerta tecnica", a pena di esclusione, al fine di non anticipare elementi e contenuti dell'offerta tecnica al momento di apertura delle buste amministrative. Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica, a pena di esclusione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Infine, la stazione appaltante, in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

8. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni o le parti di forniture/servizi che si intende subappaltare.

Il concorrente, pertanto, deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel DGUE Parte II Sez. D. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: rimozione e smaltimento degli impianti esistenti; installazione (comprensiva di ogni attività di configurazione, personalizzazione e porting delle utenze già in essere) e manutenzione. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire un maggior controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 119 del Codice e l'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto "Norme amministrative".

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, di cui al precedente punto 3.3), e precisamente di importo pari ad € 10.677,24= (Euro Diecimilaseicentotrentasette/24).

Ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente intestato a "Consorzio per la Zona Agricolo Industriale di Verona" – c/o Banca Unicredit – Codice IBAN: IT28P0200805364000030041264, indicando, quale causale obbligatoria, l'oggetto della procedura di gara seguito dalle specifiche della tipologia di garanzia resa. In questo caso dovrà essere presentata, mediante caricamento sulla piattaforma GPA, una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante: Consorzio ZAI);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (Centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. L'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (Centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 ultimo periodo del Codice;
- d. Riduzione complessiva massima del 10% in caso di possesso delle seguenti certificazioni:
- UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale) – riduzione 5%;
 - UNI ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) – riduzione 5%;

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate indicate come esecutrici sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta e tale circostanza sia comprovabile attraverso documento avente data certa anteriore al suddetto termine.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo obbligatorio.

L'eventuale sopralluogo facoltativo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante, da un direttore tecnico, da un procuratore speciale o da un dipendente della ditta concorrente munito di apposita delega e documento di riconoscimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettere c), f), g) e h) del Codice, lo stesso potrà essere effettuato indifferente da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di partecipazione in "ConSORZI non necessari" di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato indifferente da un rappresentante del Consorzio o dell'impresa consorziata designata come esecutrice.

Il sopralluogo può essere effettuato solo nei giorni previamente concordati tra stazione appaltante ed operatori economici interessati.

A tal proposito, la richiesta di sopralluogo, con indicazione del nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, deve essere presentata, a mezzo piattaforma GPA o, in alternativa, a mezzo PEC all'indirizzo consorzio.zai@pec.qevr.it, alla stazione appaltante con congruo anticipo, per consentire all'Ente di pianificare le visite dei luoghi compatibilmente con le proprie esigenze di servizio.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. Non viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00= (Euro Settantasette/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma GPA (<https://gpa.appaltiamo.eu>). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

A pena di irricevibilità, l'offerta deve essere caricata in piattaforma

entro le ore 12:00 del giorno 29 Gennaio 2024

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

È tuttavia consentito all'operatore economico, ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice e del successivo punto 13.1, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte e con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Per ogni file caricato in piattaforma il concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB in caso di file singolo ovvero di 500 MB in caso di file multipli.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel manuale di utilizzo della piattaforma, pubblicato al link https://gpa.appaltiemo.eu/docs/Manuale_GPA_OE.pdf, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'elenco della documentazione presentata nella propria offerta potrà essere verificato dall'operatore economico all'interno del documento PDF “**Conferma di partecipazione**” scaricato dalla piattaforma, che dovrà poi essere sottoscritto digitalmente e ricaricato su GPA ai fini della conferma della propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Qualora la documentazione da produrre, sia redatta in inglese, francese, spagnolo o altra lingua, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, con esclusione, quindi, della traduzione relativa all'offerta tecnica ed economica, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (Centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine - non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Nei casi di cui all'art. 101, comma 3, del Codice, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante, comunque non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Infine, ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. Si applica la procedura prevista la precedente punto 13.1.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A dovrà contenere la documentazione prevista dal presente paragrafo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, ed in particolare:

- 1) Allegato A – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) adattato al D.Lgs. 36/2023;
- 2) Allegato B – Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE;
- 3) Allegato C – Capitolato speciale d'appalto tecnico, sottoscritto digitalmente dall'operatore economico per accettazione;
- 4) Allegato D – Capitolato speciale d'appalto “norme amministrative”, sottoscritto digitalmente dall'operatore economico per accettazione;
- 5) Allegato E – DUVRI, sottoscritto digitalmente dall'operatore economico per accettazione;
- 6) Allegato F – Dichiarazione di presa visione del Codice comportamento del Consorzio ZAI;
- 7) eventuale procura;
- 8) codice PASSoe di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016;
- 9) garanzia provvisoria di cui al precedente punto 10);
- 10) copia del versamento del contributo ad ANAC di cui al precedente punto 12);
- 11) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 15.11);
- 12) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.12).

15.1. ALLEGATO A – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente produce il file PDF “Documento di Gara unico Europeo”, sottoscritto digitalmente, messo a disposizione sulla piattaforma GPA secondo quanto di seguito indicato (utilizzando il modello A allegato al presente Disciplinare).

N.B.:

- **Si raccomanda l'utilizzo del DGUE di cui all'Allegato A messo a disposizione dal Consorzio ZAI, sulla piattaforma GPA, in formato editabile, in quanto lo stesso è stato aggiornato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);**
- **Il DGUE di cui al suddetto Allegato A messo a disposizione dal Consorzio ZAI, sulla piattaforma GPA, prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.**

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f) e h) del Codice, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) del Codice, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 della presente Lettera Invito (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 del presente Disciplinare;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del presente Disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso di certificazioni attestanti l'adozione di sistemi di garanzia della qualità e di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.2. ALLEGATO B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

La domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE è redatta secondo l'Allegato B, disponibile all'interno della piattaforma GPA.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni successivi alla commissione del fatto;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni successivi all'emissione di uno dei suddetti atti e/o provvedimenti;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni successivi alla data dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni successivi alla commissione del fatto.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante, fornendo le dichiarazioni di pertinenza richieste dall'Allegato B.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara, fornendo le dichiarazioni di pertinenza richieste dall'Allegato B.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 104 del Codice, il concorrente fornisce i dati dell'ausiliario/degli ausiliari, nonché l'indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse di cui il concorrente si avvale, rendendo, altresì, le dichiarazioni di pertinenza richieste dall'Allegato B.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende tutte le dichiarazioni richieste nel medesimo Allegato B, selezionando, ove previsto, l'opzione prescelta.

La domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa del DGUE deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare /rappresentante legale/institore/procuratore:

- dell'Operatore singolo;
- del Consorzio di cooperative o del Consorzio tra imprese artigiane o del Consorzio Stabile, di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici;
- di tutte le imprese raggruppate di un RTI nel caso di RTI costituiti o ancora da costituire, per le parti di competenza;
- di tutte le imprese consorziate nel caso di un Consorzio Ordinario costituito o ancora da costituire, per le parti di competenza;
- delle imprese consorziate designate quali esecutrici del Consorzio di cooperative o del Consorzio tra imprese artigiane o del Consorzio Stabile, di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici, per le parti di competenza;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa del DGUE deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione

e dichiarazione integrativa del DGUE deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa del DGUE deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'Allegato B "Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa del DGUE" deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa **il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.**

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.3. ALLEGATO C – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO

Il Capitolato speciale d'appalto tecnico (Allegato C), deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo "ATTENZIONE-IMPORTANTE", in segno di presa visione ed accettazione delle clausole e condizioni in esso previste.

15.4. ALLEGATO D – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO "NORME AMMINISTRATIVE"

Il Capitolato speciale d'appalto "norme amministrative" (Allegato D), deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo "ATTENZIONE-IMPORTANTE", in segno di presa visione ed accettazione delle clausole e condizioni in esso previste.

15.5. ALLEGATO E – DUVRI

Il DUVRI (Allegato E), deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo “ATTENZIONE-IMPORTANTE”, in segno di presa visione ed accettazione delle clausole e condizioni in esso previste.

15.6. ALLEGATO F – DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CODICE COMPORTAMENTO DEL CONSORZIO ZAI

La Dichiarazione di presa visione del Codice comportamento del Consorzio ZAI, da redigere utilizzando l'Allegato F, deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo “ATTENZIONE-IMPORTANTE”.

15.7. EVENTUALE PROCURA

Qualora l'offerta e le dichiarazioni a corredo siano sottoscritte digitalmente da un procuratore generale/speciale del concorrente, dovrà essere allegata, in copia dichiarata conforme all'originale sottoscritta con firma digitale, la relativa procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale.

15.8. CODICE PASSOE

Il codice PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n° 157 del 17.2.2016 dell'Autorità medesima, deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo “ATTENZIONE-IMPORTANTE”. La mancata consegna del codice PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara né di sanzione, ma può essere oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Codice.

15.9. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, per l'importo di € 10.677,24= (Euro Diecimilaseicentoseventasette/24), corrispondente al 2% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Si applica quanto previsto al precedente punto 10) e al suddetto art. 117 del Codice.

15.10. CONTRIBUTO AD ANAC

I concorrenti producono la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00= (Euro Settantasette/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La suddetta ricevuta dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti più oltre indicati nel paragrafo “ATTENZIONE-IMPORTANTE”.

Si rimanda espressamente al precedente punto 12) del presente Disciplinare.

15.11. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione integrativa al DGUE dell'Ausiliaria da redigere secondo l'Allegato G, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri per impegnare l'impresa ausiliaria stessa;
- 3) il contratto di avvalimento;

Si ribadisce che il contratto di avvalimento, in caso di avvalimento "premiabile", dovrà essere caricato all'interno della busta telematica "B – Offerta tecnica", a pena di esclusione, al fine di non anticipare elementi e contenuti dell'offerta tecnica al momento di apertura delle buste amministrative.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica, a pena di esclusione.

Per tutto quanto non qui previsto, si applica quanto stabilito al precedente punto 7) e all'art. 104 del Codice.

15.12. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di forniture/servizi nonché la percentuale (*da intendersi quale incidenza di tutte le parti di forniture/servizi assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- dichiarazione di ciascun soggetto associato di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Le dichiarazioni di cui sopra vengono rese mediante compilazione delle parti corrispondenti all'interno dell'Allegato B "Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE", da parte di ciascun componente del raggruppamento.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti di forniture/servizi nonché la percentuale (*da intendersi quale incidenza di tutte le parti di forniture/servizi assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- dichiarazione di ciascun soggetto consorziato di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Le dichiarazioni di cui sopra vengono rese mediante compilazione delle parti corrispondenti all'interno dell'Allegato B "Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE", da parte di ciascun consorziato.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun componente (compilando gli appositi campi all'interno dell'Allegato B "Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE"), attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti di forniture/servizi nonché la percentuale (*da intendersi quale incidenza di tutte le parti di forniture/servizi assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. il possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che ciascun associato/consorziato si è impegnato a realizzare.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti di forniture/servizi nonché la percentuale (*da intendersi quale incidenza di tutte le parti di forniture/servizi assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto*), che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione di ciascun retista di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Le dichiarazioni di cui sopra vengono rese mediante compilazione delle parti corrispondenti all'interno dell'Allegato B "Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE", da parte di ciascun retista.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di forniture/servizi nonché la percentuale (*da intendersi quale incidenza di tutte le parti di forniture/servizi assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto*), che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione di ciascun retista di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Le dichiarazioni di cui sopra vengono rese mediante compilazione delle parti corrispondenti all'interno dell'Allegato B "Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE", da parte di ciascun retista.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti di forniture/servizi nonché la percentuale (*da intendersi quale incidenza di tutte le parti di forniture/servizi assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto*), che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione di ciascun retista di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Le dichiarazioni di cui sopra vengono rese mediante compilazione delle parti corrispondenti all'interno dell'Allegato B "Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE", da parte di ciascun retista.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete (compilando gli appositi campi all'interno dell'Allegato B "Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE"), attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di forniture/servizi nonché la percentuale (*da intendersi quale incidenza di tutte le parti di forniture/servizi assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - d. il possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che ciascun operatore aggregato in rete si è impegnato a realizzare.

ATTENZIONE-IMPORTANTE

La documentazione di cui ai punti 15.1 (Allegato A - DGUE) e 15.2 (Allegato B – Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE) deve essere **prodotta e digitalmente sottoscritta**, in caso di **concorrente singolo**, dal titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società; nel caso di concorrenti costituiti da **imprese riunite** o associate o **che intendano riunirsi** o associarsi, **ciascuna** di dette imprese dovrà presentare un proprio **distinto** DGUE (Allegato A) e la Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato B).

dovrà, pertanto, essere digitalmente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante di **ciascun concorrente** che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l'aggregazione di imprese in rete.

Resta fermo l'obbligo, in caso di partecipazione come RTI/Consorzio/GEIE costituito/constituendo o come Rete di imprese, di presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta al precedente punto 15.12.

Nel caso dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. (b), (c) e (d) del D.Lgs. 36/2023, la/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i delle forniture dovrà/dovranno presentare un proprio **distinto** DGUE (Allegato A) e la Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato B), compilati nelle parti di competenza e sottoscritti digitalmente.

In caso di Avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare sottoscritta con firma digitale la documentazione di cui al precedente punto 15.11.

La documentazione di cui ai punti 15.3 (Allegato C – Capitolato speciale d'appalto tecnico), 15.4 (Allegato D – Capitolato speciale d'appalto “norme amministrative”), 15.5 (Allegato E - DUVRI), 15.6 (Allegato F – Presa visione codice comportamento ZAI), 15.8 (PassOE) e 15.10 (ricevuta di versamento del contributo ANAC), deve essere sottoscritta digitalmente, in caso di **concorrente singolo**, dal titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società; nel caso di concorrenti costituiti da **imprese riunite** o associate o **che intendano riunirsi** o associarsi, deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante di **ciascun concorrente** che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l'aggregazione di imprese in rete; nel caso dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. (b), (c) e (d) del D.Lgs. 36/2023, detta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente anche dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i dei lavori.

La documentazione di cui ai punti 15.3 (Allegato C – Capitolato speciale d'appalto tecnico), 15.4 (Allegato D – Capitolato speciale d'appalto “norme amministrative”), 15.5 (Allegato E - DUVRI), 15.6 (Allegato F – Presa visione codice comportamento ZAI), 15.8 (PassOE) e 15.10 (ricevuta di versamento del contributo ANAC) deve essere, pertanto, unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, in copia conforme all'originale, la relativa procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale.

16. OFFERTA TECNICA

La busta telematica B dovrà contenere l'offerta tecnica dell'operatore economico, da caricare in piattaforma secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente disciplinare, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste ai precedenti punti 13 e 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- in caso di avvalimento premiale*, contratto di avvalimento;
- in caso di adozione di un CCNL diverso da quello indicato al punto 3) del presente Disciplinare*, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

Il file della relazione tecnica, nello specifico, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Descrizione della soluzione proposta sia in termini funzionali che tecnici. Dovrà essere presentata una tabella che evidenzia la copertura dei requisiti a Capitolato tecnico da parte dell'offerta e le eventuali migliorie/proposte alternative;

- Dichiarazione di risparmio energetico e modalità di funzionamento, se presente, per i dispositivi facenti parte dell'offerta;
- Piano di fornitura e posa in opera del sistema di controllo dei varchi che contenga i dettagli temporali delle fasi previste, la loro articolazione, gli elementi di controllo e verifica. Il piano dovrà specificare le seguenti attività:
 - Installazione apparati;
 - Messa a disposizione del software applicativo con attività di *porting* delle autorizzazioni attualmente in uso;
 - Formazione;
 - Verifica di conformità finale.

Il piano, corredato da Diagramma di Gantt, dovrà esporre l'impegno complessivo in giorni/uomo per figura professionale offerta, nonché la durata solare complessiva dell'intero progetto a partire dall'avvio del contratto e sino al rilascio della verifica di conformità finale da parte del Committente dell'intera fornitura.

- Organizzazione e struttura del Team del personale che il concorrente intende impiegare per lo svolgimento delle attività previste dall'offerta, corredata dai profili professionali delle risorse che ne fanno parte.
- Descrizione dei servizi di assistenza e manutenzione in termini di personale impiegato, orari e tempi di intervento, eventuali proposte migliorative o alternative.

La relazione tecnica, redatta esclusivamente in lingua italiana a pena di esclusione, completa delle informazioni di cui sopra, deve essere composta da un numero massimo di 40 (Quaranta) facciate, in formato A4 (carattere Arial, dimensione minima carattere 11, interlinea 1,5), con numerazione progressiva e univoca delle pagine.

Precisazioni:

- Le facciate eccedenti i limiti di cui sopra, non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica;
- Sono esclusi dal conteggio delle facciate l'indice e le eventuali copertine, nonché eventuali planimetrie, schemi grafici e tipologici, schede tecniche, *depliant*, foto, etc, che il concorrente ritenesse di allegare alla relazione tecnica;
- L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. A tal proposito, l'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti da Capitolato.

- L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, pena l'esclusione;
- Quanto offerto in seno all'offerta tecnica si intende migliorata rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico a base di gara, pertanto, non soggetto ad alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante: sotto il profilo economico, dunque, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica e alle migliorie in essa proposte;
- L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3) del presente Disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.
- Rimane ferma la facoltà della stazione appaltante di sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice (*c.d. soccorso istruttorio "procedimentale"*) finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica (*cf. Sentenza Consiglio di Stato 21 agosto 2023, n. 7870*). La Stazione appaltante darà evidenza di tali eventuali approfondimenti e dei relativi esiti all'atto della verbalizzazione delle operazioni di gara.

Sottoscrizione della documentazione tecnica

Tutta la documentazione tecnica di cui sopra, costituente l'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione di gara, di cui agli artt. 13 e 13.1 del presente Disciplinare.

È nulla l'offerta tecnica priva di sottoscrizione digitale.

L'offerta tecnica, in particolare, dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Omissione della documentazione tecnica

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente Disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

Accesso agli atti e riservatezza

L'operatore economico allega una dichiarazione sottoscritta digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare

(con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.). Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

All'interno della "Busta telematica C" il concorrente dovrà caricare, **a pena di esclusione** e con le modalità di seguito specificate, il modello "Offerta economica" (ALLEGATO H, presente nella sezione "Lotto" – "Busta economica"). L'ALLEGATO H (Offerta economica), dovrà essere **sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
- non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte parziali, plurime o alternative;
- nella "Busta Telematica C – Offerta economica" non deve essere inserito alcun altro documento oltre all'offerta economica di cui all'Allegato H;
- l'offerta economica (da inserire nella busta telematica "C"), **pena l'esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente in caso di concorrente singolo: dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o che intendano riunirsi o associarsi: dal titolare/legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l'aggregazione di imprese in rete; nel caso di consorzi: anche dal titolare/legale rappresentante della consorziata che eseguirà la fornitura/servizio;
- nel caso in cui l'offerta economica (da inserire nella busta "C") sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata, **a pena di esclusione**, in copia dichiarata conforme all'originale sottoscritta con firma digitale, la relativa procura;
- All'interno dell'offerta economica (Allegato H) dovranno essere indicati:
 - il **prezzo complessivo**, in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA, con la **ripartizione** tra:
 - **prezzo** per rimozione e smaltimento impianti esistenti e fornitura e installazione (comprensiva di ogni attività di configurazione, personalizzazione e *porting* delle utenze già in essere) dei nuovi apparati;
 - **prezzo** per la manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio e assistenza per il sistema di controllo accessi;
 - il **corrispondente ribasso percentuale**, in cifre ed in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara, di cui al precedente punto 3)
- Il prezzo complessivo ed il ribasso dovranno essere indicati con un **numero massimo di 2 (due) cifre decimali oltre la virgola**, con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso;
- Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, indicare negli appositi spazi all'interno dello stesso Allegato H, **gli oneri di sicurezza aziendali ed i costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- l'incompletezza dell'offerta economica (o di una parte di essa) costituisce irregolarità essenziale insanabile; pertanto, è causa di esclusione l'omessa indicazione del prezzo complessivo e/o dei singoli prezzi che lo compongono e/o del ribasso e/o l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera.

L'operatore economico dovrà inoltre riportare, al momento del caricamento dell'offerta, nello specifico campo presente all'interno della busta dell'offerta economica il ribasso percentuale offerto.

N.B.: il ribasso percentuale riportato nel modello offerta economica (Allegato H) dovrà corrispondere a quello digitato nello specifico campo presente all'interno busta telematica dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione il ribasso riportato nel predetto campo.

Rimane ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di discordanza tra i suddetti due dati così come in qualunque altra ipotesi di dubbio, sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice (c.d. soccorso istruttorio "procedimentale") finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica (cfr. *Sentenza Consiglio di Stato 21 agosto 2023, n. 7870*). La Stazione appaltante darà evidenza di tali eventuali approfondimenti e dei relativi esiti all'atto della verbalizzazione delle operazioni di gara.

CONFERMA DI OFFERTA

Al fine di presentare l'offerta, l'operatore economico, nell'ultimo step, dovrà generare il file PDF "Conferma di partecipazione", sottoscriverlo digitalmente dal soggetto firmatario degli atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell'offerta) e infine caricato nell'apposito campo.

Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma **NON dovrà essere in alcun modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione.**

Una volta ricaricato il file di riepilogo dell'offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare sul pulsante "Conferma" per inviare l'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60 punti

Offerta economica	40 punti
TOTALE	100 punti

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione individuati nella Tabella allegata al presente disciplinare (c.d. "Griglia criteri e valutazione offerta tecnica").

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36 (trentasei) punti rispetto al punteggio tecnico complessivo (60 p.ti).

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi da valutare secondo criteri discrezionali, come riportati nella tabella di cui al punto precedente, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

In particolare, a ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima;
- 5 in caso di preferenza grande;
- 4 in caso di preferenza media;
- 3 in caso di preferenza piccola;
- 2 in caso di preferenza minima;
- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto.

TABELLA PER IL CONFRONTO A COPPIE

	B	C	D	E	F	G	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N-1

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato le somme delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$V(a) i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a) i$	è il coefficiente attribuito al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

Il coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) sarà espresso fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

Se le offerte ammesse sono **in numero inferiore a 3 (tre)**, in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Ottimo	1,00	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Buono	0,75	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,50	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio rispetto alle richieste minime
Sufficiente	0,25	miglioramento appena percepibile o appena sufficiente
Insufficiente	0,00	nessuna proposta o miglioramento rilevante in modo significativo

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$V(a) i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a) i$	è il coefficiente attribuito al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

Il coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) sarà espresso fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

A ciascuno degli elementi "oggettivi", come riportati nella tabella di cui al punto precedente è attribuito il punteggio (espresso fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso) scaturente dall'applicazione delle formule indicate nella medesima griglia, in corrispondenza del relativo elemento di valutazione.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula lineare**:

$C_i = (R_i / R_{max})$	
dove:	
C_i	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ri	ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo
Rmax	ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il coefficiente sarà compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), espresso fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore dei decimali in eccesso.

Al concorrente sarà assegnato, quindi, un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il punteggio previsto per l'offerta economica pari a 40 (quaranta) p.ti

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi "discrezionali" e "oggettivi", procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo "aggregativo compensatore":

Il punteggio complessivo sarà pertanto dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:	
P_i	Punteggio concorrente (i)
C_{ai}	Coefficiente criterio di valutazione (a), del concorrente (i)
C_{bi}	Coefficiente criterio di valutazione (b), del concorrente (i)
C_{ni}	Coefficiente criterio di valutazione (n), del concorrente (i)
P_a	Peso/Punteggio criterio di valutazione (a)
P_b	Peso/Punteggio criterio di valutazione (b)
P_n	Peso/Punteggio criterio di valutazione (n)

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Consorzio trasparente" la composizione

della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., transitoriamente vigente sino al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

La verifica della documentazione amministrativa sarà effettuata, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante e da eventuali componenti esterni, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93 comma 5 lettere b) e c).

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta si terrà in forma telematica e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA.

La Stazione appaltante provvederà comunque, nel rispetto delle regole applicabili alle comunicazioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (transitoriamente vigente sino al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023), a rendere noto ai concorrenti il giorno e l'ora della convocazione della seduta con idoneo Avviso da pubblicarsi sulla piattaforma GPA, nei 2 (due) giorni antecedenti alla data della seduta. È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In considerazione del fatto che la piattaforma GPA garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, le sedute di gara si svolgeranno in modalità interamente telematica e non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. Si informa anche che la piattaforma GPA gestisce le sedute telematiche con un sistema di notifiche automatiche, inviate tramite PEC all'operatore economico in occasione dell'apertura e della chiusura delle operazioni di gara. L'esito delle sedute telematiche viene comunicato ai concorrenti entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione delle stesse.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, di cui al precedente punto 19), accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Esaurite le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, comprensiva degli eventuali sub-procedimenti di soccorso istruttorio, la commissione giudicatrice, eventualmente assistita dal seggio di gara, procede all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, in un'ulteriore seduta telematica (la cui data ed orario saranno comunicati tempestivamente agli operatori economici concorrenti mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma GPA), ai soli fini della verifica della regolarità formale della documentazione in esse contenuta.

La commissione giudicatrice procede, quindi, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti ammessi e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare (cfr. punti 18.1 e 18.2).

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice, alla presenza del Seggio di gara, procederà quindi:

- all'inserimento in piattaforma GPA dei punteggi tecnici definitivi attribuiti ai concorrenti;
- all'apertura delle buste telematiche "C" contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, all'esito della valutazione delle offerte tecniche;
- alla verifica della corretta compilazione del modello "offerta economica" (Allegato H), della sua sottoscrizione con firma digitale, nonché della corrispondenza del ribasso unico percentuale indicato in detto Allegato H a quello riportato nello specifico campo all'interno della busta telematica dell'offerta economica;
- alla valutazione delle offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti e assegnando ai concorrenti il punteggio determinato dall'applicazione della formula di cui al punto 18.3) del presente Disciplinare (N.B.: la piattaforma GPA procederà automaticamente ad assegnare i punteggi alle offerte economiche, applicando la formula matematica prevista dal disciplinare di gara);
- all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, applicando la formula di cui al punto 18.4 del presente Disciplinare (N.B.: La piattaforma GPA procederà automaticamente al calcolo del punteggio complessivo – risultante dalla somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica – come stabilito dal disciplinare di gara);
- al calcolo della soglia di anomalia di cui al successivo punto 23), in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 3 (tre).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- mancata indicazione, nel modello "offerta economica" (Allegato H), degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, di cui al precedente punto 18.1.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'art. 110 del Codice, applicabile agli appalti di rilevanza comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti valutino la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base a "elementi specifici" indicati nel bando o nell'avviso. A differenza del D.Lgs. 50/16, non sono state previste soglie di valutazione *ex ante* di anomalia, delegando il tutto alla discrezionalità della stazione appaltante. Viene dunque lasciato alla stazione appaltante il compito di individuare, in via preventiva, gli "elementi specifici" idonei a far emergere l'anomalia dell'offerta.

Posto che non è possibile introdurre elementi discriminatori, la stazione appaltante, per la presente procedura e nell'esercizio della propria discrezionalità di cui sopra, farà riferimento al criterio previsto all'art. 97 comma 3 del previgente D.Lgs. 50/2016.

Sarà considerata, pertanto, anormalmente bassa l'offerta nella quale sia il punteggio relativo all'offerta economica che quello complessivo afferente all'offerta tecnica siano pari o superiori ai quattro quinti del rispettivo punteggio massimo previsto. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se del caso della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi proposti, tenendo conto degli elementi e delle componenti specifiche dell'offerta ritenute sospette di anomalia, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9 del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Si precisa, infatti, che, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Si precisa che, ai sensi dell'art. 108 comma 12 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica nella procedura, né per la graduatoria e né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. L'aggiudicatario può richiedere prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 117 comma 4 del Codice, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% (dieci per cento) degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia nei termini anzidetti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine anzidetto per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata. Il capitolato tecnico ed il capitolato “norme amministrative”, richiamati nel bando e nel presente disciplinare, formano parte integrante del contratto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità: bonifico bancario intestato a Consorzio per la Zona Agricola Industriale di Verona (Consorzio ZAI) presso banca UNICREDIT S.p.A. - IBAN: IT28P0200805364000030041264. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 7.000,00=. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato. La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario, ai sensi dell’art. 124 comma 2 primo periodo del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri di condotta richiamati nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://quadranteeuropa.it/it/consorzio-zai/consorzio-trasparente>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 (*transitoriamente in vigore sino al 31.12.2023 per effetto dell'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023*) e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (*marchi, brevetti, know-how ecc.*). In tal caso, l'operatore dovrà puntualmente e specificamente indicare le parti da segregare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta o a giustificazione della medesima, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è esclusivamente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Veneto - Cannaregio, 2277 – 30121 – Venezia (VE).

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice, sono devolute alla competenza esclusiva del giudice ordinario presso il Foro di Verona.

A norma dell'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa, pertanto, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Consorzio ZAI ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: consorzio.zai@pec.qevr.it - tel. 045 8622060 – mail: consorzio.zai@qevr.it - Fax 045 8622219;
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Ferrari Stefano. Email di contatto: consorzio.zai@qevr.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Consorzio ZAI implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici; gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

30. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ACCREDITAMENTO E DI INVIO DELLE OFFERTE

Nell'homepage della piattaforma GPA, all'interno della sezione "Hai bisogno d'aiuto?" è disponibile il manuale per l'utilizzo della piattaforma dedicato agli operatori economici. Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla stessa e di invio delle offerte:

- tramite il pulsante "Ticket assistenza", presente in piattaforma (solo per utenti già registrati) dopo avere effettuato il login alla propria area personale;
- tramite PEC all'indirizzo gpa.gare@pec.it ;
- telefonicamente al numero 04611637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 (esclusi i festivi).

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Nicola Boaretti



Il Presidente
Dott. Matteo Caporaso

Pag. 52 di 53

Allegati:

- Allegato A – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) adattato al D.Lgs. 36/2023;
- Allegato B – Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE;
- Allegato C – Capitolato speciale tecnico;
- Allegato D – Capitolato speciale “norme amministrative”;
- Allegato E – DUVRI;
- Allegato F – Dichiarazione di presa visione del Codice comportamento del Consorzio ZAI;
- Allegato G – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria (*solo in caso di avvalimento*);
- Allegato H – Offerta economica;
- Allegato – Tabella criteri di valutazione offerta tecnica